

Criteria e modalità per la individuazione di sei magistrati ed un professore universitario da nominare componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura istituita con la legge 30 luglio 2007 n. 111. Indicazioni per la sede del Comitato Direttivo.

(Delibera dell'11 giugno 2008)

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta dell'11 giugno 2008, ha adottato la seguente delibera:

“nel momento in cui viene dato avvio alla procedura per la individuazione di sei magistrati ed un professore universitario da nominare componenti del Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura istituita con legge 30 luglio 2007 n. 111 rileva la necessità di cominciare a delineare, in spirito di leale collaborazione istituzionale con il ministero, i profili essenziali della istituendo scuola ;

rileva che nel deliberare l'interpello si è sviluppata una approfondita discussione che ha evidenziato la necessità di individuare criteri tali da assicurare la più alta e specifica competenza professionale dei componenti il Comitato Direttivo, nonché la massima trasparenza nella procedura della loro nomina;

che appare opportuno, in ordine alla individuazione delle tre sedi della Scuola, ribadire le osservazioni già formulate dal Consiglio superiore della magistratura nella risoluzione adottata nella seduta del 31 maggio 2007 di seguito riportate:

“a) In primo luogo, assolutamente negativa è la valutazione del Consiglio in ordine alla destinazione delle tre sedi ad iniziative formative concernenti i medesimi temi, destinate ai magistrati operanti nei medesimi settori ma provenienti da differenti distretti: la previsione delle tre sedi destinate alla medesima offerta formativa e distinte in base soltanto alla localizzazione geografica degli uffici dei magistrati partecipanti ai corsi potrebbe determinare la non uniformità della formazione e dell'aggiornamento dei magistrati con inevitabile danno all'approccio risolutivo delle questioni giurisprudenziali e conseguente difforme applicazione del diritto sul territorio nazionale.

b) Ulteriore conseguenza negativa potrebbe essere costituita dalla mancata uniforme divulgazione sul territorio nazionale di prassi operative che sul piano applicativo hanno svolto proficuo effetto al miglioramento del servizio giustizia. A questo proposito non può omettersi di considerare che la formazione dei magistrati è stata tradizionalmente intesa anche quale strumento di selezione, raccolta e diffusione di prassi virtuose; tale funzione, rilevatasi estremamente utile nel corso dell'esperienza formativa del Consiglio, verrebbe certamente compromessa qualora, per il futuro, le occasioni di incontro formativo venissero limitate a magistrati selezionati in ragione di una omogenea provenienza geografica.

Il rischio di una formazione diversificata per aree geografiche potrebbe essere sopperito dalla previsione di obiettivi formativi differenziati relativamente a ciascuna delle sedi: ad esempio una potrebbe essere destinata ad ospitare la formazione iniziale, l'altra la formazione permanente e la formazione dei dirigenti, ad una terza la formazione della magistratura onoraria. La formazione linguistica e le attività di carattere internazionale potrebbero trovare adeguato accentramento in una sola delle tre sedi. Una simile previsione non eliminerebbe l'aggravio organizzativo connesso alla dislocazione tripartita che tuttavia, in presenza di una adeguata destinazione di risorse economiche, potrebbe essere giustificato da un elevato grado di idoneità didattica delle strutture e da una loro specializzazione in ragione dei differenti moduli formativi utilizzati nei tre settori di intervento”;

considerato che la modifica introdotta all'art. 1 c. 5 del D.lgs 30 gennaio 2006 n. 26 dall'art. 3 della l. 30 luglio 2007 n. 111, richiede l'adeguamento ad essa della normativa secondaria di attuazione eventualmente già adottata in applicazione del testo previgente;

considerato che il comitato direttivo, quando sarà insediato ed investito dei poteri che la legge gli conferisce dovrà in primo luogo procedere a darsi e a dare alla scuola regole statutarie e di

funzionamento e che in tale fase potranno avere rilievo anche le indicazioni che proverranno, secondo le rispettive competenze, dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro;

che appare altresì opportuno, in considerazione della previsione legislativa dell'art. 5 c. 2 del d.lgs 26/2006 come modificato dall'art. 3 c. 5 della l. 111/07 secondo cui "*Il Comitato direttivo adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica*" prospettare al Ministro la necessità che una delle sedi della Scuola, nonché la sede del Comitato Direttivo siano stabilite in Roma al fine di garantire il coordinamento tra il Comitato direttivo, il Ministro e il Consiglio superiore della magistratura;

Che in ogni caso tale coordinamento si presenta ancora più necessario nella fase di avvio dell'attività, che sarebbe certamente agevolata se il comitato direttivo fosse insediato a Roma quanto meno in via provvisoria

Ciò premesso, il Consiglio

auspica

che il Ministro della giustizia, condivide con il Consiglio superiore della magistratura le esigenze prospettate e di esse tenga conto sia adottando i provvedimenti modificativi conseguenti sia all'atto di procedere alla emanazione del decreto di cui all'art. 1 comma 5 D.lgs. 30 gennaio 2006, n. 26."